

puisque le canton de Neuchâtel, loin d'avoir adhéré à cet acte, a au contraire formellement déclaré vouloir s'en tenir au principe de territorialité.

Dans ces circonstances, et vu l'absence de dispositions légales sur la tutelle des établis, le Tribunal doit maintenir le principe, constamment appliqué par la jurisprudence fédérale, que chaque canton a en vertu de sa souveraineté le droit d'appliquer sa propre législation aux personnes établies sur son territoire.

D'après ce principe, et aux termes de l'art. 58 du Code civil neuchâtelois, statuant d'une manière générale et sans exception que le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur, les mineurs Lamarche, bien qu'absents momentanément du pays, doivent être considérés comme n'ayant point cessé de partager le domicile légal de leur père à la Chaux-de-Fonds. Il en résulte que les seules autorités de ce domicile avaient, ainsi que le reconnaît le gouvernement de Zurich lui-même dans son office du 18 Octobre écoulé, qualité pour désigner aux prédits mineurs le tuteur *ad hoc* prévu à l'art. 293 du Code susvisé.

Par ces motifs,

Le Tribunal fédéral

prononce :

Le recours est admis. En conséquence, la nomination par le Conseil de commune de Rümlang, d'un tuteur provisoire aux mineurs Lamarche est annulée, et le tuteur *ad hoc* nommé par la Justice de paix de la Chaux-de-Fonds est reconnu comme ayant seul qualité pour suivre aux opérations de la dite tutelle.

IV. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken.

Liberté de conscience et de croyance.

Impôts dont le produit est affecté aux frais du culte.

92. Sentenza del 1° novembre 1879 nella causa Pelli.

A. Con atto del 9 marzo 1877, i signori Vittore fu Francesco Pelli e Compagni dichiaravano alla Municipalità di Aranno « di essere *liberi pensatori* e quindi di non voler più » pagare alcun aggravio od imposta per l'esercizio del culto » cattolico-romano e ne domandavano l'esenzione in appoggio all'art. 49 della Costituzione federale. »

B. Non avendo potuto raggiungere il loro scopo presso quel Municipio, che dichiarò non poter accedere alla istanza, si rivolsero i ricorrenti al Consiglio federale, che — declinata ogni competenza — li indirizzava al Tribunale federale.

C. Ma anche questi respingeva il reclamo « in via d'ordine » sulla considerazione, che la dichiarazione di essere « liberi pensatori » non era sufficiente in linea di fatto per istabilire che i ricorrenti avevano cessato di far parte della Comunione cattolica, nella quale erano nati, — che la dichiarazione di escir dal grembo della Chiesa cattolica doveva esser esplicita, e che, in ogni caso, essendo il ricorso diretto contro imposte prelevate in virtù di una Legge cantonale, doveva essere sottoposto anche al giudizio delle competenti autorità cantonali.

D. Inoltravano allora i dissidenti formale dichiarazione alla Municipalità di Aranno, « di voler escire dal grembo » della Chiesa cattolico-romana, alla quale già da molto » tempo non appartenevano più, » e rinnovavano la domanda » di essere liberati da ogni imposta e contributo per l'esercizio di detto culto. »

E. La istanza fu tuttavia rejeta sul riflesso — « che non » è ancora promulgata la Legge federale alla quale è stata

» riservata la più speciale esecuzione della massima contenuta nell'art. 49 della Costituzione federale : » quale giudizio municipale venne poi confermato, sotto il 9 novembre 1878, dal Consiglio di Stato, a cui i signori Pelli e Comp. si erano aggravati.

F. Portata la questione dinanzi al Gran Consiglio, questi sul preavviso della relativa commissione, deliberava, nella sua tornata del 13 Maggio prossimo passato : « Il ricorso dei signori Vittore Pelli e Consorti è respinto, e confermato « l'appellato decreto governativo. »

Le ragioni che dettarono siffatta risoluzione si riassumono per sommi capi nelle seguenti :

« *In linea di fatto*, è fuori d'ogni dubbio che i ricorrenti non fanno più parte della chiesa cattolica-romana, avendo essi formalmente dichiarato di essersene separati. *In punto al diritto*, le viste del Consiglio di Stato sono giuste e fondate. E valga il vero : L'art. 49 della Costituzione federale dichiara inviolabile la libertà di credenza e di coscienza. Conseguenza di questo fondamentale principio dovrebbe essere che nessuno nè *direttamente*, nè *indirettamente*, possa venir costretto a partecipare alle spese di un culto, al quale non appartiene. Questa massima pare stabilita dall'ultimo lemma del citato art. 49, o quanto meno si dovrebbe ritenere dallo stesso stabilita per la leale, pratica e completa applicazione della precedente garanzia della libertà di coscienza ; se non che vi è vincolata a due restrizioni, cioè che si tratti di spese di culto *propriamente dette* e che il prodotto delle imposte sia *specialmente* affetto a tali spese, cioè a quelle *propriamente dette* di culto. Necessariamente queste restrizioni hanno gettato non poco di vago e di confuso nel dispositivo costituzionale, e reso possibile anche di eludere in tutto od in parte la massima, per l'esecuzione della quale in sostanza dipende ora dalla definizione *più speciale* di che cosa si deve intendere per spese di culto *propriamente dette* ed allo stesso *specialmente* affette. — Ciò ha reso necessario l'ultimo periodo dell'art. 49 che riserva appunto alla legisla-

» zione federale *la esecuzione più speciale della massima*. Si deve dunque ritenere che la esecuzione della massima costituzionale resta sospesa finchè non sia emanata la legge che la organizzi, stando intanto le disposizioni costituzionali e legislative dei Cantoni, in virtù dell'art. 2 della stessa costituzione federale al Titolo delle *Disposizioni transitorie*, il quale stabilisce : quelle disposizioni delle costituzioni e leggi cantonali che sono in contraddizione con la nuova Costituzione federale, restano fuori di vigore coll'accettazione della medesima, o *colla emanazione delle leggi federali in essa previste*. »

G. Egli si è contro questa decisione della suprema autorità cantonale che i postulanti hanno invocato, addì 19 giugno corrente, il giudizio del Tribunale federale, insistendo nella loro domanda « che venga dichiarato non essere tenuti i ricorrenti a pagare nessun aggravio od imposta per l'esercizio del culto cattolico-romano. »

« Le querelate risoluzioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio ticinese, » dicono gl'Istanti, « si fondano unicamente sopra due argomentazioni. *Primo*, che è impossibile sceverare le spese di culto, — il Budget comunale nella maggior parte dei Comuni ticinesi comprendendo in una stessa categoria tanto le spese di culto quanto le altre spese comunali ; — *Secondo*, che finchè non sia fatta una Legge federale regolante l'esecuzione della massima stabilita dall'ultimo capoverso dell'art. 49 della Costituzione federale, l'applicazione della massima stessa deve rimanere sospesa. — Queste due argomentazioni ci sembrano egualmente erronee. — Nulla è più facile del sceveramento delle spese di culto. L'emolumento del curato, quello del sagrestano, le tasse per le missioni e le quarant'ore, i cerei, il vino, i vasi e gli addobbi per la Messa e per le altre funzioni e solennità religiose e simili, sono spese di culto. »

« Quanto alla massima sancita dall'art. 49 della Costituzione federale, dal momento che il popolo l'ha adottata, ogni cittadino ha il diritto d'invocarla. La legislazione po-

» trebbe bensì stabilire il modo con cui la massima deve essere applicata; determinare, per esempio, l'autorità competente a decidere in concreta materia, determinare il modo e le epoche per la presentazione dei riclami ecc., ecc.; ma se la legge non interviene, la massima, — cioè il diritto dei cittadini, non può essere per tale ammissione nè meno- mata, nè sospesa. Come una legge non potrebbe modificare il diritto sancito dall'art. 49; così la mancanza di una legge non può sospendere l'esercizio. — Anche l'art. 45 della Costituzione federale, che garantisce ad ogni Svizzero il diritto di prendere domicilio in qualsiasi luogo del territorio elvetico, aggiunge che una legge federale stabilirà gli emolumenti da pagarsi per il permesso di domicilio: ma non è mai venuto in mente a nessuno di contestare negli anni passati ad uno Svizzero l'esercizio di un tale diritto perchè la Legge federale sugli emolumenti non era ancora stata fatta. »

H. Nei loro allegati responsivi del 24, 25 luglio 1879 la Municipalità di Aranno ed il Consiglio di Stato dichiarano d'insistere nelle conclusioni già precedentemente formulate ed invocano a tale effetto i ragionamenti che servirono di base e guida al querelato decreto del Gran Consiglio. (Vedi più sopra alla lettera F.)

Premesse in linea di fatto e di diritto le seguenti considerazioni:

1° Il sesto capoverso dell'art. 49 della Costituzione federale è così concepito:

» *Nessuno è tenuto a pagare aggravi imposti a causa propria e particolare dell'esercizio del culto di una associazione religiosa alla quale non appartiene. L'esecuzione più speciale di questa massima resta riservata alla legislazione federale.* »

Le autorità ticinesi accampano in prima linea la eccezione, « doversi ritenere che l'esecuzione di questa massima costituzionale resta sospesa finchè non sia emanata la Legge che la organizza, stando intanto le disposizioni costituzionali e

legislative dei cantoni, in virtù dell'art. 2 della stessa Costituzione federale al titolo delle *disposizioni transitorie*, il quale stabilisce che le disposizioni delle costituzioni e leggi cantonali in contraddizione con la nuova Costituzione federale restano fuori di vigore coll'accettazione della medesima o coll'emanazione delle Leggi federali in essa previste. »

L'eccezione però non regge. Il Tribunale federale ha già interpretato più volte (vedi la raccolta ufficiale delle sue decisioni a pagina 84 e 342 del I volume, 394 del II e 194 del III) quella disposizione transitoria dell'art. 2° nel senso, che la medesima va ritenuta colpire unicamente la categoria di quei principii costituzionali, i quali a causa del loro generico tenore non possono ricevere una pratica applicazione se non dopo promulgate certe Leggi, che loro diano più speciale esecuzione; categoria, nella quale non rientra punto il principio consegnato nel tassativo prescritto dell'art. 49, lemma 6°. — Prendendo a norma anche nel caso concreto l'interpretazione adottata da questa Corte, l'eccezione di cui sopra sarebbe valida soltanto quando la questione particolare di cui si tratta non trovasse in quel prescritto nessuna soluzione, e non la potesse anzi ottenere che mediante la legge tuttora da promulgarsi; ma le seguenti considerazioni dimostrano che ciò non si verifica punto nel fattispecie.

2° Il principio in virtù del quale « nessuno può essere tenuto a pagare aggravi imposti a causa dell'esercizio del culto di una associazione religiosa alla quale non appartiene, » è, come quello sancito nel quarto lemma dello stesso art. 49 (« l'esercizio dei diritti civili o politici non può essere limitato da veruna prescrizione o condizione di natura ecclesiastica o religiosa »), un semplice e natural corollario del principio fondamentale della inviolabilità della libertà di credenza e di coscienza, » che sta scritto in capo a questo dispositivo; — tale principio si trova leso ogni qualvolta un cittadino sia costretto a pagare imposte destinate a sopperire alle spese del culto di una associazione religiosa, le di cui massime sono in urto col suo proprio convincimento. — Sarebbe del pari incompatibile col principio della « eguaglianza dei cittadini

davanti alla legge » e con « l'abolizione di ogni privilegio di persone » (art. 4 della Costituzione federale), il concedere che una parte dei cittadini possa obbligare a contribuire ai bisogni dell'esercizio del loro culto anche i membri di un'altra associazione religiosa, mentre questi invece dovrebbero sopportare da soli le spese del loro proprio.

Essendo ora constatato ed ammesso, che i Ricorrenti non appartengono più alla chiesa cattolica-romana, resta pure dimostrato che, — dove la Costituzione medesima non permetta delle eccezioni, — essi non possono venir soggetti al pagamento di aggravati imposti a causa dell'esercizio del culto di detta chiesa.

3° È ben vero che l'art. 49 limita la massima dell'esenzione dagli aggravati a quelli che « sono imposti a causa propria e particolare dell'esercizio di un dato culto; » ma è vero altresì che i Riclamanti chiedono semplicemente di essere esonerati dal pagamento di quella parte di taglie comunali che figura nel Budget generale del loro Comune sotto il titolo « stipendio del parroco —, » ed è quindi chiaro, come d'altronde non fu neppure contestato, che particolarmente tal quota d'imposta viene prelevata per soddisfare ai bisogni propri dell'esercizio di un culto.

4° A questo obbiettano le autorità ticinesi dicendo, che il processo storico medesimo pel quale il dispositivo dell'art. 49, lemma 6°, ebbe vita, sta a dimostrare che le parole « a causa particolare » hanno eziandio la significazione e lo scopo di circoscrivere gli « aggravati » contemplati dal ridetto dispositivo a quelli che vengono prelevati per far fronte, nella loro totalità, ai bisogni dell'esercizio di un culto, ad esclusione di quegli altri, che rivestono all'incontro un carattere affatto generale, e non sono affetti che in parte alle spese del culto della c. d. chiesa nazionale: trattarsi precisamente nel caso Pelli e Compagni di un « aggravato » di questo genere.

E infatti non può negarsi un certo valore a codesta obiezione, avvegnachè risulti dai verbali delle deliberazioni dell'Assemblea federale sulla riforma della Costituzione degli anni 1871-1872 e 1873-1874, che vari Deputati alle camere

hanno attribuito alle parole in discorso la significazione di cui sopra. Ma, prescindendo anche dalla considerazione che le norme generali di giurisprudenza, in materia d'interpretazione di costituzioni e di leggi, fanno obbligo al giudicante di attenersi in prima linea alla dizione effettiva di quest'ultime, al loro tenore letterale, non che al senso ed allo spirito che dall'insieme si eruisce, e non gli permettono di avere ricorso a cosiffatto materiale sussidiario, se non in linea subordinata, — gli anzidetti verbali non somministrano nessuna prova ineluttabile dell'asserita portata delle parole ond'è questione.

Ne fa testimonianza anche il fatto, che nel suo messaggio 26 novembre 1875, accompagnante il progetto di Legge sulle imposte per le spese del culto, il Consiglio federale proponeva bensì alle Camere una restrizione nel senso or dianzi mentovato, non accordando (art. 2 del progetto stesso) nei casi in cui una parte delle rendite dello Stato venga affetta alle spese dell'esercizio del culto di una o più associazioni religiose il diritto di chiedere l'esenzione per una parte adeguata delle imposte cantonali, — ma non aggiungeva che tale restrizione dovesse applicarsi per analogia anche alle imposte comunali; mentre invece la maggioranza della relativa commissione del Consiglio nazionale proponeva in termini espressi si avesse a dichiarare, che qualora una parte degli aggravati imposti direttamente dallo Stato o dai Comuni politici venga destinata a sopperire ai bisogni del culto di una associazione religiosa, i non facenti parte di quest'ultima si debbano proporzionatamente dal pagamento di quegli aggravati esonerare. — La minoranza commissionale adottava il modo di vedere del Consiglio federale; in altri termini, voleva essa pure che non si facesse restrizione veruna per rispetto alle imposte comunali.

5° Il Tribunale federale non è qui chiamato a pronunciarsi sulla portata dell'art. 49, lemma 6°, riguardo alle imposte cantonali, conciossiachè nel caso in querela non si tratti che di taglie comunali. Ma la regola comune, che tutte le eccezioni vanno interpretate in senso restrittivo, s'impone segna-

tamente nella presente materia. La massima generale della libertà di credenza non può, difatti, nè deve subire nessuna restrizione oltre quelle che sono richieste dalla volontà certa ed indubbia della Costituzione medesima che la proclama, e il fin qui detto ha messo in chiaro che una tale volontà non è punto provata per ciò che riguarda gli aggravi comunali nel senso di cui sopra. Ammettendosi il contrario, tornerebbe difficile di vedere quale sia l'importanza pratica che rimarrebbe in tal caso a quell'altra disposizione dell'art. 49 (2° capoverso), per la quale « nessuno può essere costretto a prendere parte ad una associazione religiosa, » ed alla successiva dell'art. 50, lemma 3°, che deferisce al giudizio delle Autorità federali « le contestazioni di diritto pubblico o privato occasionate dalla formazione o separazione di associazioni religiose. » Permettere che si possa costringere il cittadino a contribuire, in qualsivoglia caso, al pagamento delle spese del culto di una associazione religiosa alla quale non appartiene, semprechè i relativi aggravi rivestano la forma esterna di una imposta generale, equivarrebbe a ridurre tutte quelle garanzie costituzionali ai loro minimi termini; e poichè tale riduzione farebbe sentire i suoi effetti in prima linea nel campo della vita comunale, non contribuirebbe certo a favorire la conservazione della pace tra le confessioni, che fu parimenti posta sotto l'egida della Confederazione.

Il gravame dei signori Pelli e consorti appare quindi fondato, e

Il Tribunale federale

pronuncia :

1° I ricorrenti non sono tenuti a pagare quella parte d'imposta comunale che figura particolarmente nel Budget di Aranno sotto il titolo di « congrua al parroco. »

2° È di conseguenza annullata la Risoluzione 13 maggio ultimo scorso del Gran consiglio ticinese, contro la quale il ricorso è rivolto.

V. Vereinsrecht. — Droit d'association.

93. Urtheil vom 14. November 1879 in Sachen
Forster gegen St. Gallen.

A. Gemäß dem Gesetze des Kantons St. Gallen über den Handwerkerstand vom 9. August 1832, welches die Bildung von obligatorischen Gesellen-Krankenvereinen vorsieht, besteht in der Gemeinde Ebnet ein obrigkeitlich genehmigter obligatorischer Handwerkerverein, welcher jeden daselbst in Arbeit befindlichen Gesellen verpflichtet, demselben beizutreten. Refurrent, welcher als Mitglied des Grütlvereins bereits Mitglied einer Krankenkasse ist, verlangte, gestützt hierauf, Dispensation vom Gesellen-Krankenverein; allein sein Gesuch wurde sowohl vom Gemeinderathe Ebnet, als vom st. gallischen Regierungsrathe abgewiesen, weil die Mitgliedschaft in einem freiwilligen Krankenverein nicht von der Pflicht, dem obligatorischen Krankenverein beizutreten, entbinden könne.

B. Hierüber beschwerte sich nun sowohl C. Forster als der Grütlverein beim Bundesgerichte, indem sie behaupteten, die angefochtenen Entscheide enthalten eine Verletzung der den Bürgern durch die Bundesverfassung und die Verfassung des Kantons St. Gallen gewährleisteten Rechte, nämlich:

a. des Rechtes auf Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetze, indem durch die Entscheide die Mitglieder des Grütlvereins schlimmer gestellt werden als die Nichtmitglieder;

b. der persönlichen Freiheit, indem ein ungebührlicher Zwang durch die recurrierte Maßregel ausgeübt werde;

c. des Vereinsrechtes; denn die Betroffenen werden abgehalten einem ehrenwerthen und für sie nützlichen Verein, wie der Grütlverein, beizutreten oder aber genöthigt, aus dieser Verbindung auszuscheiden;

d. der Handels- und Gewerbefreiheit;

e. des Rechtes auf freie Wahl des Aufenthaltes. Ueberdies

f. liege in jener Zwangsmaßnahme je nach Umständen für